

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018 - 2020**

(Redatto ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della legge 6 novembre 2012 n. 190 come novellata dall'art. 41 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; tenendo conto del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con deliberazione del 3 agosto 2016 n. 831. Predisposto dal RPC e adottato dall'Ente con delibera del 29 marzo 2018)

INDICE

1. PREMESSA

- 1.1. *PNA e PTPC – Strategie di prevenzione*
- 1.2. *L'Automobile Club*

2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

- 2.1. *Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza*
- 2.2. *La metodologia*
- 2.3. *Attori*
 - 2.3.1. *Attori interni coinvolti nella redazione del PTPC*
 - 2.3.2. *Attori esterni coinvolti nella redazione del PTPC*

3. GESTIONE DEL RISCHIO

- 3.1. *Mappatura dei processi*
- 3.2. *Individuazione e valutazione del rischio*
- 3.3. *Trattamento del rischio*
- 3.4. *Principali aree di rischio*
Scheda “Mappatura complessiva processi, attività e rischi di corruzione con soluzioni ipotizzate”

4. AZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE

- 4.1. *Trasparenza*
- 4.2. *Rotazione del personale*
- 4.3. *Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità*
- 4.4. *Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici*
- 4.5. *Whistleblowing - Obbligo di denuncia e diritto di segnalazione*
- 4.6. *Formazione*
 - 4.6.1. *Formazione generale*
 - 4.6.2. *Formazione specifica*
- 4.7. *Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni*
- 4.8. *Patti di integrità*
- 4.9. *Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro*

5. LA DISCIPLINA COMPORTAMENTALE

- 5.1. *Codice di comportamento*
- 5.2. *Codice etico*

6. COMUNICAZIONE DEL PTCP

7. MONITORAGGIO DEL PTPC E SANZIONI

8. RACCORDO CON IL SISTEMA DI PERFORMANCE

9. AGGIORNAMENTO DEL PTCP

10. PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA'

- 10.1. *Le principali novità*
- 10.2. *Monitoraggio del Programma*
- 10.3. *I collegamenti con il Piano della Performance*
- 10.4. *Coinvolgimento degli stakeholder*
- 10.5. *Giornata della trasparenza*
- 10.6. *Processo di attuazione del programma*
- 10.7. *Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico*
- 10.8. *Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati*

ALLEGATI:

1. *Modello dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
2. *Modello "Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità di incarico";*
3. *Patto di integrità - tra l'Automobile Club e i partecipanti alla gara;*
4. *Elenco degli obblighi di pubblicazione sul sito dell'AC con i tempi di pubblicazione e Responsabile trasmissione dati al RPCT.*

1. PREMessa

La prevenzione della corruzione e il contrasto di ogni forma d'illegalità costituiscono una priorità strategica dell'Automobile Club, in quanto possono essere annoverati tra i principali ostacoli all'efficienza e all'efficacia dell'agire amministrativo e, in ultima istanza, al corretto funzionamento delle istituzioni sociali e civili.

La Legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e i provvedimenti normativi a essa collegati - d.lgs. n. 33 del 2013, d.lgs. n. 39 del 2013, D.P.R. n. 62 del 2013 e d.lgs. 97 del 2016 - hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia¹.

Con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha poi approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); si tratta del primo piano predisposto e adottato dall'ANAC ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni².

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative recentemente intervenute, tra le quali, in particolare, si cita il **d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97**, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e il **d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Ove non diversamente previsto, le indicazioni formulate nel PNA non sostituiscono ma integrano le disposizioni del PNA del 2013 e del suo Aggiornamento; pertanto resta ferma la previsione di un sistema fondato su due strumenti che intendono aggredire il fenomeno corruttivo: il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)** - a livello nazionale e il **Piano**

¹ Il 6 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" emanata in attuazione:

- dell'art. 6 della Convenzione O.N.U contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale O.N.U. il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116;
- degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

La legge ha proposto nuove norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che si pongono in continuità con quelle in precedenza emanate in materia di promozione dell'integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

² Il PNA approvato nell'agosto 2016 fa seguito al primo PNA approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della legge 190/2012 (in cui, tra l'altro, era prevista l'adozione di un piano triennale anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione). Tale PNA fu poi aggiornato dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. L'aggiornamento forniva indicazioni integrative, chiarimenti e indirizzi metodologici per l'attuazione della disciplina anticorruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei relativi documenti di aggiornamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Si segnala che, con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, che non ha introdotto novità per gli enti pubblici non economici cui l'AC appartiene.

Triennale di Prevenzione alla Corruzione (PTPC), con riferimento alla singola amministrazione.

Sulla base di tale impianto, la prevenzione si realizza mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione, in modo da conciliare la coerenza complessiva del sistema con l'esigenza di lasciare ambiti di autonomia alle singole amministrazioni per assicurare efficacia ed efficienza alle soluzioni localmente adottate.

1.1. PNA e PTPC - Strategia di prevenzione

Il PNA si pone l'obiettivo di assicurare, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale ed internazionale e, a posteriori, di riportare considerazioni in merito alle misure adottate dalle singole amministrazioni nei propri Piani, sì da ottimizzare progressivamente il sistema di prevenzione.

I PTPC costituiscono lo strumento che consente a ciascuna amministrazione di dare applicazione alle misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge e dal PNA, nonché alle misure che, tenuto conto della specificità di azione, ogni Ente intende introdurre per un più efficace contrasto interno al fenomeno della corruzione ed alla non integrità.

Inoltre, forte anche dell'esperienza maturata in vigore dei precedenti Piani triennali, l'Ente ha preceduto la predisposizione del PTPC dall'analisi completa dei ruoli e delle responsabilità al fine di pervenire ad un adeguato *risk assessment* e, di conseguenza, individuare più efficaci misure di trattamento del rischio, anche valutando l'efficacia delle misure adottate sulla base dei precedenti piani triennali.

A tal riguardo è importante precisare che la struttura organizzativa dell'Automobile Club è caratterizzata dalla assenza di risorse (0 dipendenti), aspetto di cui il presente Piano tiene conto nella predisposizione del programma di azioni che, coerenti tra loro ed in linea con le previsioni normative, si pone come concreto obiettivo la significativa riduzione del rischio di comportamenti corrotti o non integri all'interno dell'organizzazione.

Ciò premesso, il Piano triennale deve:

- a) *individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;*
- b) *prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle misure idonee a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) *prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate, obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;*
- d) *monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) *monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*

- f) individuare eventuali specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, raccogliendo le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2016 ed alla luce delle recenti modifiche normative, con il presente Piano, l'Automobile Club intende inoltre:

- a) definire gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza** già fissati dall'Ente in data del 31 gennaio 2017 rafforzando, in tal modo, il contenuto programmatico del Piano³;
- b) definire le **misure organizzative** per l'attuazione degli obblighi di trasparenza, che costituiscono parte integrante del Piano come "apposita sezione" e non costituiscono più un separato atto⁴;
- c) rafforzare le misure atte ad assicurare la **partecipazione degli stakeholder** nella elaborazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche al fine di sensibilizzare i cittadini alla cultura della legalità;

Nel rinviare alle pagine successive, si evidenzia che la **trasparenza** assume rilievo fondamentale per la prevenzione della corruzione, stante l'obiettivo cui è preordinata; tale misura è stata rafforzata anche tenendo conto dell'istituto dell'**accesso civico** che, alla luce del d.lgs. n. 97/2016, è stato ampliato, consentendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e documenti detenuti dall'Ente.

Al riguardo, si evidenzia che l'Automobile Club, secondo quanto pianificato, ha dato attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 97/2016, approvando il "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato" e predisponendo, in una apposita sezione del sito istituzionale, le opportune schede informative. Nel 2017 non sono pervenute richieste di accesso.

Ulteriori misure recepite nel Piano sono costituite dalla *verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità*.

1.2. L'Automobile Club

L'Automobile Club è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base associativa, riunito in Federazione con l'ACI.

A seguito dell'inserimento nell'allegato "E" della legge 20 marzo 1975, n. 70 dal D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665 esso è riconosciuto come "*ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese*" ed inserito nella categoria di "*enti preposti a servizi di pubblico interesse*" in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l'ACI.

L'Automobile Club è rappresentativo, nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, di interessi generali in campo automobilistico e - ai sensi dell'art. 34 dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'Ente

³ Ai sensi dell'art. 1, co. 8, legge 190/2012 come novellato dall'art. 41, comma 1, lett. G del D.Lgs. n. 97/2016.

⁴ In tal senso l'Automobile Club ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rafforzandone il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI (art. 4 Statuto) presidiando sul territorio i molteplici versanti della mobilità a favore della collettività e delle Istituzioni.

Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l'Ente può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dagli artt. 1, 2, 4 e 34 dello Statuto pubblicato, nella sua ultima formulazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2011. Lo Statuto evidenzia la struttura federativa dell'ACI che ne costituisce elemento peculiare e distintivo rispetto agli altri attori che intervengono sulla medesima politica pubblica. Esso trova concreta attuazione nella *mission* dell'Ente: “**presidiare, nella circoscrizione di competenza, i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile**”.

Si riporta, nel dettaglio, un estratto dello Statuto con gli articoli sopra richiamati:

STATUTO DELL'ACI

ART. 1

L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A. e presso il CONI.

L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

ART. 2

La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati.

L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio A.C.I.

ART. 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

- a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;
- b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
- d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;
- e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI;

- f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa ed obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

ART. 34

Gli A.C. menzionati nell'art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C..... seguito dal nome della località ove hanno la propria sede ed utilizzano il marchio A.C.I. su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art.4; attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.

Tenuto conto dell'omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con propri Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, ogni AC è legato all'ACI dal vincolo federativo, che si estrinseca attraverso:

- la partecipazione del Presidente dell'AC all'Assemblea dell'ACI;
- la partecipazione del Presidente dell'AC in seno al Consiglio Generale ACI in rappresentanza degli AC della Regione;
- l'approvazione, da parte degli Organi dell'ACI, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del Regolamento elettorale;
- il potere dell'Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell'attività dell'intera Federazione attraverso il piano triennale della performance di Federazione;
- le modalità di pianificazione delle attività dell'AC, che prevedono che il Comitato Esecutivo dell'ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo dell'AC con gli indirizzi strategici della Federazione;

Sono Organi dell'AC: l'Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo. Il controllo generale dell'Amministrazione è affidato ad un Collegio di Revisori dei Conti.

La struttura organizzativa dell'AC prevede, ai vertici dell'Amministrazione, la figura del Direttore, dipendente dell'ACI.

Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell'AC, in coerenza con le disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell'ACI in qualità di Federazione degli stessi AC.

L'AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli Automobile Club della Regione, che cura i rapporti con la stessa Regione ed ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico.

Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle esigenze dell'utenza, l'Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli automobilisti in generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni indirette (studi di consulenza automobilistica disciplinate dalla L. 264 dell'8 agosto 1991 e s.m.i., appositamente convenzionate con lo stesso AC, che erogano servizi di assistenza, con diritto all'utilizzo pubblico del marchio ACI sotto precise condizioni di impiego e funzionamento e secondo standard predefiniti).

L'AC è articolato in strutture indirette costituite, al 1° gennaio 2018, da delegazioni/Aci Point, che assicurano la capillarità del servizio nel territorio di competenza e la cui lista aggiornata è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (www.salerno.aci.it). Il rapporto tra Automobile Club e delegazioni e l'uso del marchio ACI e AC è regolamentato da un contratto di affiliazione commerciale standard approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con cadenza triennale.

Alla data del 1° gennaio 2018 non risulta affiliata all'Ente alcuna autoscuola al network nazionale ACI Ready2go.

Come da disposizioni normative è stata effettuata la rilevazione straordinaria delle società controllate e collegate.

L'AC dispone di un proprio sito istituzionale (www.salerno.aci.it) di cui cura il puntuale aggiornamento, con riguardo alla pubblicazione delle informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione.

Giusta nomina dell'Ente, il dr. Giovanni Caturano, è Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sulla base delle linee guida fornite dall'ANAC nel PNA.

2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

2.1. Obiettivi strategici in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza

L'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**; essi costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione».

In ottemperanza al dettato normativo ed al preciso fine di attribuire al Piano triennale una valenza strategica, raccomandata dall'ANAC nel PNA 2016, l'AC, in sede di adozione del Piano 2017-2019 ha individuato gli obiettivi strategici per il successivo triennio, di seguito riportati, e che hanno ispirato la redazione del Piano stesso:

- a) promuovere maggiori livelli di trasparenza da parte dell'amministrazione e di partecipazione degli stakeholder e del pubblico⁵;
- b) ridurre la possibilità del verificarsi di casi di corruzione attraverso la creazione di un contesto culturale complessivamente sfavorevole alla corruzione stessa;
- c) promuovere una cultura interna all'amministrazione che favorisca la partecipazione continuativa del personale nell'individuazione delle misure di contrasto alla corruzione e che si traduca nei meccanismi operativi dell'organizzazione;
- d) introdurre, laddove possibile, misure organizzative che prevedano, quali vincoli essenziali, la rotazione dei preposti alle funzioni e la separazione dei ruoli secondo principi di segregation of duties (SoD)⁶ all'interno dei processi critici.

Si ritiene di poter confermare tali principi anche per il triennio 2018-2020.

2.2. La metodologia

In coerenza con le indicazioni del PNA, azione prioritaria nella redazione del piano è stata quella di operare una preventiva mappatura dei principali processi operativi in cui si articolano le attività dell'Amministrazione.

La mappatura si è articolata sia attraverso l'analisi preliminare da parte dei *process owner* coinvolti nelle varie attività sia mediante il coinvolgimento del personale dell'Ente sotto il coordinamento del RPCT.

La forza effettiva, composta da un unico dipendente, in grado di presidiare i ruoli con elevate competenze e conoscenze, ha maturato nel tempo una spiccata sensibilità verso la prevenzione dei fenomeni corruttivi e, anche alla luce delle misure già adottate in passato, ha valutato singolarmente e collettivamente nell'ambito di incontri dedicati, i risultati delle misure adottate in passato suggerendone ulteriori, poi recepite nel presente Piano.

Completata la mappatura dei processi, sono state poi individuate le attività o fasi di processo ove maggiore potesse essere il rischio di corruzione al fine di far emergere le aree che devono essere presidiate più di altre, ottimizzando le misure di prevenzione già in essere o introducendone di nuove.

Nell'ambito della rilevazione, sono stati poi definiti i rischi specifici connessi a ciascuna delle attività/fasi di processo individuate ed alla successiva valutazione dello stesso. Detta valutazione è stata effettuata dal *process owner* coadiuvato da tutto il personale⁷.

Per ciascuna misura il Piano riporta i tempi di realizzazione, tenendo distinte le misure previste da una disposizione normativa da quelle che, in via autonoma ed ulteriore,

⁵ Obiettivo strategico raccomandato dall'ANAC nel PNA 2016.

⁶ La Segregation of Duties (SoD) è un sistema di gestione finalizzato a prevenire errori e comportamenti non integri nell'organizzazione ed in base al quale almeno due persone devono intervenire con diverse responsabilità in un medesimo processo aziendale. Il sistema prevede, in sostanza, la suddivisione di un processo in compiti che potrebbero ragionevolmente essere completati da un singolo dipendente affinché nessun dipendente possa completarne integralmente la gestione. Anche se la SoD consente di ottenere benefici in termini di sicurezza, la suddivisione dei processi e delle attività in componenti separati può influire negativamente nell'efficienza del business e aumentare i costi. Per questo motivo, il sistema viene applicato esclusivamente ai processi maggiormente critici in termini di rischio di comportamenti non integri.

⁷ A tal fine è stata utilizzata la tabella di valutazione allegata al PNA del 2013.

l'Amministrazione ritiene opportuno ottimizzare od introdurre per un miglior presidio del processo al fine di ridurre il rischio di corruzione.

Si ritiene che il metodo impiegato per redigere il PTPC abbia instaurato un percorso virtuoso che, fermi restando i ruoli e le responsabilità specifiche, assicuri un aggiornamento del Piano attraverso una valutazione critica costante dell'azione amministrativa, frutto di una progressiva radicalizzazione dei principi etici nell'attività lavorativa in luogo del mero rispetto formale delle norme.

Giova al riguardo sottolineare la massima attenzione e disponibilità dimostrata da tutti gli attori del processo nella individuazione sia delle aree a rischio che di eventuali misure ulteriori rispetto a quelle normativamente stabilite per prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo.

2.3. Attori

Come sopra accennato, la redazione del Piano ha previsto l'acquisizione, da parte di tutti i componenti dell'organizzazione, delle conoscenze tecniche, giuridiche e normative necessarie per la valutazione dei processi, l'individuazione dei rischi e delle misure preventiva; il tutto alla luce delle novità introdotte nel PNA 2016⁸.

Inoltre, al fine di assicurare l'efficacia del *risk assessment* si è ritenuto opportuno coinvolgere i portatori d'interesse per la costruzione di un **sistema di prevenzione** fondato sulle concrete esigenze dell'Organizzazione.

Per tali ragioni, poiché il Piano adotta misure e strumenti che hanno effetti diretti sulle attività che hanno come destinatari ultimi i cittadini, si ritiene che il Piano rappresenti anche una opportunità per ampliare il consenso dell'opinione pubblica nei confronti dell'Ente.

2.3.1. Attori interni coinvolti nella redazione del PTPC

La disciplina dettata dalla legge n. 190/2012 e dalle modifiche apportate dalle successive disposizioni normative e le indicazioni formulate nei PNA che si sono succeduti individuano in maniera puntuale responsabilità e ruoli dei soggetti interni all'Ente nella redazione del PTPC.

Nelle prime versioni del PTPC l'AC aveva reso evidente, nell'approccio alla gestione dei problemi connessi al fenomeno dell'anticorruzione, la necessità di un coinvolgimento di tutti i Responsabili dei processi funzionali in cui si sviluppa l'attività dell'Ente, in relazione al ruolo rivestito nell'attuazione delle strategie aziendali.

⁸ L'elaborazione del piano, nonché delle misure di prevenzione, è stata affidata a soggetti appartenenti all'amministrazione (art. 1, co. 8, l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016), al fine di garantire che la predisposizione fosse svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione in quanto detentore della migliore conoscenza della struttura organizzativa, dei processi di lavoro e delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

Per il triennio in corso si è ritenuto invece di coinvolgere fattivamente tutto il personale non coinvolto direttamente nelle attività oggetto di analisi, al fine di porre le basi di quella rotazione raccomandata in tutti i PNA e l'adozione di meccanismi di controllo reciproco che scongiurino l'accentramento di decisioni discrezionali in capo ad un unico soggetto (su cui vedi oltre).

Nel dettaglio i diversi soggetti coinvolti nel processo sono:

- Organo di indirizzo politico;
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Dipendenti dell'Amministrazione/della società controllata;
- Organismo Indipendente di Valutazione;
- Direttore/Titolare Procedimenti Disciplinari;
- Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione.

Di seguito si riportano, per ciascun attore, i compiti e le responsabilità che il presente Piano attribuisce nel processo di gestione del rischio:

Presidente/Consiglio Direttivo:

- designa il RPCT;
- definisce gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- adotta il PTPC elaborato dal RPCT;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione su proposta del RPCT;
- dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)⁹:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità;
- verifica l'efficace attuazione del Piano;
- propone modifiche al Piano al fine di mantenerne la coerenza a fronte del sopravvenire di nuove aree o nuove attività a rischio o in presenza di mutamenti dell'Organizzazione;
- verifica il rispetto delle misure dei criteri di rotazione degli incarichi definiti nel piano, compatibilmente con le specificità dell'Ente, con particolare riguardo agli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e di immagine dell'Ente, nel caso in cui il reato di corruzione sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, salvo che provi di aver predisposto il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso;
- svolge iniziative formative in materia di contrasto al fenomeno corruttivo;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

⁹ La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

- segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013:

- curano la raccolta dei dati e delle informazioni da pubblicare nell'Area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e ne curano la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente legislazione.

Dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPC;
- segnalano le situazioni di illecito al Responsabile e nell'ambito del sistema di *whistleblowing*;

L'Organismo Indipendente di Valutazione

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento.

Direttore/Titolare Procedimenti Disciplinari:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità giudiziaria;
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- rispettano le misure indicate nel codice di comportamento del personale dell'Ente
- segnalano le situazioni di illecito.

2.3.2. Attori esterni coinvolti nella redazione del PTPC

L'Amministrazione intende porre in essere azioni di prevenzione della corruzione attraverso il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza, sia per consentire l'emersione di fenomeni di cattiva amministrazione, sia per assicurare l'attuazione degli obiettivi strategici della trasparenza e diffusione di una cultura favorevole al contrasto alla corruzione, come definiti dall'organi di indirizzo politico.

L'AC, pertanto, sostiene e mantiene attive iniziative di apertura ed ascolto nei confronti della società civile, avviando una interazione tra i cittadini e l'Automobile Club anche attraverso la partecipazione diretta nelle giornate della trasparenza organizzate a livello di Federazione ACI; esse hanno consentito di poter illustrare agli *stakeholder* locali e nazionali le iniziative di maggior impatto sociale poste in essere dall'AC.

Si riportano, di seguito gli esempi di coinvolgimento già posti in atto dall’Ente e che caratterizzeranno l’azione anche nel corso del prossimo triennio:

- sistema di gestione dei reclami e delle segnalazioni in conformità;
- pubblicazione sul sito istituzionale dei riferimenti telefonici e telematici del Personale, con evidenza dei ruoli e delle responsabilità, sulla base delle disposizioni previste in materia di trasparenza.

Con il coinvolgimento degli attori esterni si intende sviluppare un virtuoso processo di alimentazione delle informazioni che, senza soluzione di continuità, possa fornire nuovi elementi di conoscenza utili in sede di aggiornamento periodico del Piano.

3. GESTIONE DEL RISCHIO


Per rischio deve intendersi la possibilità che si verifichino eventi che influiscano in senso negativo il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali e, in ultima istanza, la soddisfazione dei bisogni affidati alla missione dell’Ente.

In particolare, ove il rischio sia correlato alla corruzione, esso fa riferimento alla possibilità che si verifichino **eventi non etici, non integri o legati alla corruzione** che influiscano in senso negativo sull’utilizzo trasparente ed equo delle risorse pubbliche.

Di conseguenza, la prevenzione del rischio si ottiene attraverso la realizzazione delle misure individuate nel Piano, nel quale l’Automobile Club, aderendo alla metodologia definita dal PNA, si è posto l’obiettivo di:

- individuare attività, settori esposti al rischio di corruzione riesaminando compiutamente le attività/processi individuati nei precedenti PTPC;
- individuare e valutare il rischio per ciascuna attività / processo
- predisporre misure di prevenzione della corruzione contestualizzate, fattibili e verificabili.

Nell’immagine che segue si rappresenta graficamente il processo adottato per la realizzazione del Piano:



3.1. Mappatura dei processi

La mappatura, svolto con la partecipazione attiva del Personale, è stata indirizzata all'**esame dei processi** in cui più evidente sia il rischio di corruzione, ed ha consentito di individuare le aree a rischio normativamente definite nonché quelle specifiche per l'Ente, il cui impatto è risultato essere più diretto rispetto alle linee strategiche e, di conseguenza, prioritario nella lotta alla corruzione.

L'obiettivo dell'analisi è stato di individuare i processi in cui si articola l'attività delle singole aree funzionali in relazione alle competenze alle stesse assegnate, ove il concetto di **processo** va inteso in senso più ampio rispetto a quello di procedimento amministrativo, ossia quale *serie logico sequenziale di attività svolte da una o più strutture finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile* (il prodotto/servizio interno o esterno) *che contribuisce al raggiungimento della missione dell'organizzazione e che trasferisce valore al fruttore del servizio finale* (il cliente, anche in questo caso, interno o esterno).

Detta analisi si è svolta sotto la direzione ed il coordinamento da parte del RPCT ed ha avuto quale *output* la redazione di un modello di gestione dei rischi avuto riguardo ai processi o alle fasi di processo a maggiore rischio di corruzione.

3.2. Individuazione e valutazione del rischio

La metodologia utilizzata nel presente PTPC per l'individuazione e valutazione del rischio è stata il **CRSA (Control Risk Self Assessment)**.

L'attività ha riguardato ciascun processo o fase di processo oggetto di rilevazione con l'obiettivo di rilevare il più ampio spettro possibile di eventi e di raccogliere un livello di informazioni tale da assicurare una esaustiva comprensione dell'evento rischioso.

Il censimento degli eventi rischiosi ha evidenziato:

- per ciascuna attività / fase di processo un elenco di eventi rischiosi;
- eventuali interdipendenze tra eventi diversi ed ai casi di esposizione congiunta di più rischi per lo stesso evento.

Nel dettaglio, la valutazione si è sviluppata su tre fasi direttamente connesse tra loro:

- **identificazione** del rischio;
- **analisi** del rischio;
- **ponderazione** del rischio.

In sede di **identificazione**, per ciascun processo è stato descritto il possibile evento rischioso con un elevato livello di dettaglio, per rendere evidente ed univoca l'identificabilità del rischio.

Tale attività si è svolta sotto il coordinamento del RPCT e si è avvalsa non solo del bagaglio esperienziale dei funzionari quotidianamente impegnati nello svolgimento delle attività rilevate ma, come più volte precisato, (e, quasi si direbbe, *soprattutto*) dalle valutazioni provenienti da parte dei dipendenti non direttamente coinvolti nei processi, anche grazie alla snellezza della struttura organizzativa e della ormai raggiunta sensibilità verso le istanze del contrasto alla corruzione.

In esito alla identificazione è stato realizzato un **catalogo dei rischi** in cui ciascun rischio è stato codificato ed abbinato al processo di riferimento.

Appare di tutta evidenza come l'estrema dinamicità dei processi produttivi, che devono costantemente adeguarsi alle mutate esigenze degli interlocutori ed ai conseguenti riallineamenti dei sistemi organizzativi, comporti la necessità di sviluppare un virtuoso percorso di monitoraggio continuo, che ciclicamente consenta la valutazione e la gestione di nuovi rischi che dovessero sopravvenire in corso di vigenza del Piano.

La fase successiva di **analisi** è consistita nell'attribuzione di un valore numerico per ciascun rischio sulla base dei seguenti indici predefiniti relativi al livello di probabilità e di impatto dell'evento rischioso.

a) **indici di valutazione della probabilità:**

- discrezionalità;
- rilevanza esterna;
- complessità del processo;
- valore economico;
- frazionabilità del processo;
- tipologia dei controlli esistenti.

b) **indici di valutazione dell'impatto:**

- impatto organizzativo;
- impatto economico;
- impatto reputazionale;
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

L'ultimo passaggio della fase del processo di valutazione del rischio è stato quello di ponderare i rischi rilevati al fine di decidere la **priorità** e l'**urgenza** di trattamento.

Ai fini della ponderazione per la priorità di trattamento, si è tenuto conto dell'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura anche in relazione all'incidenza del rischio in riferimento agli obiettivi dell'Ente.

3.3. Trattamento del rischio

Il processo si è infine sviluppato nella valutazione delle misure atte a ridurre il rischio, riferita a quelle già in atto o valutando l'opportunità di applicarne di ulteriori.

In questo senso, il presente Piano triennale costituisce un documento programmatico per l'adozione delle misure previste nei tempi pianificati e dà evidenza all'impegno assunto dall'Ente di predisporre atti regolamentari interni che, in aggiunta alle previsioni normative, introducano univoci ed inderogabili riferimenti comportamentali e procedurali per dare un senso di concretezza alla lotta al fenomeno corruttivo.

Quanto precede diviene di assoluta importanza soprattutto nelle ipotesi in cui, pur in presenza di disposizioni normative, l'Amministrazione abbia ritenuto sussistere margini di discrezionalità comportamentale che potrebbero rendere possibili comportamenti non virtuosi; in tali ambiti la standardizzazione dei processi e l'introduzione di sistemi di controlli integrati, nonché la formalizzazione di iter procedurali rilevati virtuosi su basi esperienziali, contribuiscono significativamente al trattamento del rischio ed alla sua riduzione.

3.4. Principali aree a rischio

La mappatura dei processi dell'Ente ha evidenziato i settori a più alto rischio di comportamenti corruttivi o non integri, in relazione ai quali si è particolarmente concentrata l'attenzione.

Elevati rischi di corruzione si sono principalmente rinvenuti nei seguenti settori:

♦ **affidamento di lavori, servizi e forniture.**

Nella materia dell'affidamento dei lavori, servizi e forniture i vantaggi per il corruttore possono derivare da:

- ricorso a procedure ristrette e ad affidamenti diretti;
- mancata osservanza degli obblighi in materia di qualificazione delle imprese;
- mancato rispetto del principio di rotazione e scelta arbitraria degli affidatari;

- possibili di conflitti di interesse tra dipendente pubblico e aziende.

La materia è stata oggetto di una completa rivisitazione normativa con l'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50**) poi modificato dal d. lgs 19 aprile 2017 n. 56, che stabilisce procedure semplificate, in particolare per gli affidamenti sotto la soglia dei 40.000 euro, i quali di fatto esauriscono la sfera di operatività dell'Ente.

Le nuove disposizioni, integrate anche dalle linee-guida ANAC, renderanno necessario integrare le misure già individuate nei precedenti PTPC con ulteriori meccanismi che limitino la concentrazione di discrezionalità in capo ad un unico soggetto nell'ambito delle nuove disposizioni, secondo il principio della *segregation of duties*.

In attuazione delle disposizioni del "codice dei contratti" l'ANAC ha regolamentato la materia degli acquisti di beni, servizi e lavori, attraverso l'emanazione di linee-guida che sono state formalmente recepite dall'Ente; considerata l'evoluzione della materia, si ritiene al momento non opportuno emanare uno specifico "Manuale" ma, piuttosto, articolare l'azione amministrativa in attuazione delle disposizioni di legge e delle linee-guida attuative, tenendo conto anche la necessità di non appesantire ulteriormente le procedure considerando l'esigua entità degli importi e la scarsità di risorse umane a disposizione dell'Ente.

Tenuto tuttavia conto proprio della specificità dell'Ente e dell'esiguità di risorse umane disponibili, saranno sviluppate misure organizzative che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione degli incarichi.

In particolare, l'Ente articherà l'azione amministrativa secondo:

- forme di partecipazione del personale alle attività di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- condivisione delle fasi procedurali;
- articolazione dei compiti e delle competenze al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto, ciò che potrebbe esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. I processi potranno pertanto essere divisi tra più soggetti, individuando ruoli di controllo o affiancamento;
- coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico e di controllo.

Nel rispetto delle nuove disposizioni sul procedimento amministrativo e in ossequio alle ultime tendenze interpretative degli organi di controllo - che individuano come prioritaria l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali - l'Automobile Club verificherà nella nomina del R.U.P. l'assenza di conflitti di interessi anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241¹⁰ (allegato 1).

- ♦ **provvedimenti attributivi di vantaggi economici** – anche questo settore evidenzia possibili forme di corruzione, legate alla corresponsione di benefici a persone o enti secondo modalità non predeterminate.

¹⁰ L'art. 6-bis. Della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012 prevede che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La materia, in vigenza dei precedenti PTPC, è stata oggetto di una completa regolamentazione interna al fine di ridurre la discrezionalità legata all'erogazione dei benefici¹¹. Nonostante si ritenga che la procedura abbia garantito una efficace azione preventiva la materia costituirà oggetto di attenzione anche nell'ambito del prossimo triennio, attraverso l'applicazione di misure di preventiva pubblicità e di collegialità nell'esame delle istanze.

- **apertura/chiusura di Delegazioni** – Le Delegazioni dell'Automobile Club sono strutture indirette - Agenzie di pratiche automobilistiche operanti dietro autorizzazione e sotto la vigilanza della Provincia ai sensi della legge n. 264/1991; esse, sulla base di un contratto di affiliazione commerciale, sono abilitate ad esporre il marchio ACI ed a distribuire i servizi ACI.

Data la posizione di vantaggio che viene comunque costituita nei confronti della cittadinanza alle Delegazioni, quale misura preventiva al rischio corruttivo, l'AC ha definito con apposito Regolamento il procedimento di apertura e chiusura delle Delegazioni, spersonalizzando qualsiasi decisione. In considerazione del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra l'Ente e le proprie delegazioni, non si può non tener conto dell'intuitu personae nel contratto di delegazione stessa, specie per le delegazioni operanti a più stretto contatto con l'Ente stesso.

- **Rinnovo degli organi dell'Ente** – le procedure per il rinnovo degli organi dell'Ente, benché interamente disciplinata da procedimenti regolamentati, richiede la predisposizione di misure atte a prevenire rischi di mancata trasparenza, non imparzialità e non integrità.

Per tali ragioni il Piano prevede l'impegno di emanare, entro il triennio di vigenza, un nuovo Regolamento "elettorale" dell'Automobile Club, che recepisca misure atte a garantire l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi. In mancanza, le dichiarazioni saranno comunque richieste dalla Direzione, sulla base delle disposizioni normative che troveranno, pertanto, diretta applicazione.

- **Società a partecipazione pubblica** - L'Ente ha allo stato attuale partecipazioni in società controllate o collegate, come da rilevazione straordinaria effettuata secondo legge.

Al fine di fornire un quadro sinottico degli esiti del processo di gestione del rischio di corruzione attuato con la redazione del presente Piano si riporta di seguito il catalogo dei processi mappati in cui è emersa la presenza di fasi / attività a rischio di corruzione, riportando le misure la cui attuazione era prevista nei precedenti Piani e quelle che si prevede di adottare nel prossimo triennio.

Per agevolare la lettura del documento, si riporta di seguito la sintesi delle misure previste nel PTPC nel triennio di validità alle quali potranno aggiungersene altre in relazione a nuove esigenze di prevenzione o disposizioni normative.

Sintesi delle misure previste nel periodo di vigenza del Piano		
2018	2019	2020
Adozione misure minime di sicurezza secondo la circolare AGID n. 2 18/04/2017 ed ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).	Adozione Regolamento "elettorale" o regole previste dalla legge.	
Attuazione delle disposizioni del nuovo codice della <i>privacy</i> ¹²	Adozione Regolamento sui criteri di scelta dei partner commerciali	
Revisione dei Manuali su: - cassiere economico; - pagamenti e incassi.	Adozione delle Regole sulla tenuta dei libri e registri.	
Adeguamento dell'Ordinamento dei servizi dell'ente		

AZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE

Oltre alle misure di prevenzione specificamente previste dall'Ente per ciascun procedimento a rischio, il PNA pone l'attenzione sulla necessità di adottare alcune misure che, per la loro trasversalità, devono essere adottate o prese comunque in considerazione dalla singola Amministrazione nella predisposizione del piano triennale.

Pertanto, fermo restando quanto già riportato nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento 2015, nel nuovo Piano Nazionale sono state fornite indicazioni più specifiche sulle misure della:

- trasparenza, in relazione alle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016;
- rotazione del personale;
- revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici;
- inconfondibilità e incompatibilità degli incarichi, in considerazione dei problemi applicativi registrati;
- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing).

Inoltre, verrà di seguito data evidenza ad ulteriori misure cui l'Automobile Club annette particolare rilevanza nell'ambito dell'azione di prevenzione, in particolare:

- formazione;
- prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni;
- patti di integrità;
- prevenzione del fenomeno della corruzione nell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

4.1. Trasparenza

¹² Il nuovo Regolamento UE n. 2016/679 entrerà infatti in vigore il 25 maggio 2018.

La trasparenza, quale misura di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione, è stata interessata da una rilevante revisione da parte del d.lgs. n. 97/2016. Il decreto, in particolare, ha sancito la completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 all'interno del PTPC e l'eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che è ormai parte integrante del PTPC come "apposita sezione".

Inoltre, la stessa figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Sulla base di questo processo, per il Programma della Trasparenza e dell'Integrità si rinvia al capitolo 10.

4.2. Rotazione del personale

Il permanere del medesimo soggetto nello svolgimento di attività in aree funzionali ove sussiste il rischio di corruzione ingenera inevitabilmente delle "vischiosità organizzative" legate al perpetuarsi delle relazioni tra medesimi soggetti.

Una delle risposte più efficaci per fronteggiare il rischio rappresentato è costituita dalla "tecnica manageriale" della rotazione, che si concretizza in uno spostamento secondo criteri, modalità e tempi predefiniti, dei dipendenti da una posizione funzionale ad un'altra.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ha sottolineato l'importanza della rotazione, ritenendo superate le disposizioni del precedente PNA ed affermando che essa "*è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate*"

L'Automobile Club, pur recependo la raccomandazione e la nuova disciplina, sempre in considerazione della ridotta dimensione organizzativa, non è in grado di attuare il sistema della rotazione.

Sulla base di tali motivazioni, in attuazione delle linee guida formulate nel PNA, l'Automobile Club adotterà comunque misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.

Ciò avverrà sviluppando misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, quali:

- la trasparenza;

- la previsione di modalità operative che prevedano la maggiore compartecipazione del personale e degli organi alle attività connesse al proprio ruolo;
- l'attuazione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, con affiancamenti, in modo che più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- l'attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto (*segregation of duties*).

Occorre comunque precisare che nel corso di questi ultimi anni l'elevata informatizzazione ha significativamente pervaso i processi operativi con particolare riguardo agli aspetti contabili, a quelli più direttamente legati all'erogazione dei servizi ed a quelli di gestione del personale, sia attraverso la piena tracciabilità delle operazioni sia attraverso l'introduzione di controlli trasversali automatizzati e remoti rispetto all'operatore; in tal modo si è indirettamente intervenuti sulla possibilità del verificarsi di fenomeni corruttivi¹³. Ove la rotazione dovesse interessare posizioni funzionali connotate dal possesso di specifiche professionalità l'Ente attiverà un preventivo percorso formativo ed una attività preparatoria di affiancamento che consenta al neo incaricato il miglior presidio della nuova funzione evitando soluzioni di continuità nella gestione del ruolo.

Si evidenzia che, in applicazione delle previsioni dettate dall'art. 16 c.1 lett. L) quater del d.Lgs 165/2001 in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale o in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, il dipendente è assegnato ad altro servizio.

4.3. Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità

In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 1 c. 49 della L. 190/2012, il d.lgs. 39/2013 è intervenuto nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione, nonché nella prevenzione dei conflitti di interessi adottando principi e criteri direttivi in materia di attribuzione di incarichi.

Il conferimento di più incarichi in capo al medesimo soggetto, o lo svolgimento di alcune specifiche funzioni, può determinare una eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale aumentando il rischio che l'attività amministrativa possa essere prioritariamente indirizzata per fini privati; analogamente, il buon andamento dell'azione amministrativa, può essere compromesso dallo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra istituzionali, che possono realizzare situazioni di conflitto di interesse.

In relazione a quanto precede l'Ente è tenuto a valutare le istanze di autorizzazione considerando tutti i profili di conflitto di interesse, anche potenziali, tenendo comunque presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di arricchimento con ritorni positivi nello svolgimento dell'attività ordinaria.

¹³ In particolare, l'Automobile Club potrà adottare integralmente le procedure informatiche messe a disposizione da ACI Informatica SpA per l'intera Federazione ACI. Esse sono realizzate nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni pubbliche in tema di conservazione, tracciabilità e integrità dei dati (protocollo informatico, firma digitale, conservazione degli atti, procedure contabili, associative, sistemi di sicurezza, ecc.).

Al fine di verificare la sussistenza di eventuali cause di inconferibilità il Direttore provvede, prima dell'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico (che comunque è **sempre** portato dal Direttore alla valutazione del Consiglio Direttivo), all'acquisizione da parte del soggetto interessato della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 39/2013 all'atto del conferimento dell'incarico è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (allegato 2).

Analogamente, al fine di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità il Direttore provvede, prima dell'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico e con cadenza annuale nel corso dello svolgimento dello stesso, all'acquisizione, da parte del soggetto interessato, della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui ai capi V e VI del D. Lgs. 39/2013 pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (allegato 2).

4.4. Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici

Il Testo Unico sulle società in partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), ha disciplinato «la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta».

La nuova disciplina, al fine di perseguire gli scopi della riconduzione delle partecipazioni al perseguitamento dei fini istituzionali dell'amministrazione e del massimo risparmio di risorse pubbliche, detta regole sulle procedure di scelta quanto alla costituzione di nuove società o al mantenimento di partecipazioni in atto, che devono essere oggetto di “analitica motivazione” e di una annuale analisi dell’assetto delle società di cui detengono partecipazione, anche attraverso un “piano di riassetto” o di “razionalizzazione”.

Sono, poi, dettate norme sulle finalità perseguibili con la partecipazione in società, sull’organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, quali l’adozione di contabilità separate per la distinzione tra attività di pubblico interesse e attività “svolte in regime di economia di mercato”, la valutazione del rischio aziendale, l’adozione di più qualificati strumenti di “governo societario”, la gestione del personale secondo regole sul reclutamento che avvicinino tali società al regime del lavoro con le pubbliche amministrazioni.

In ottemperanza alle disposizioni previste dal dettato normativo e, in particolare, all’art. 24, l’Automobile Club ha operato la revisione straordinaria delle partecipazioni, comunicandola al Ministero dell’Economia ed alla Corte dei conti.

4.5. Whistleblowing - Obbligo di denuncia e diritto di segnalazione

Analogamente alla rotazione, anche con riferimento al whistleblowing il Piano Nazionale Anticorruzione afferma che devono ritenersi superate le indicazioni del precedente PNA.

Si ricorda che il whistleblower (letteralmente: “colui che soffia nel fischietto” o, in via traslata “vedetta civica”) è colui che testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di

lavoro e decide di segnalarlo a una persona o a una Autorità che abbia potere di intervento formale, in tal senso tale funzione assume rilievo prioritario nel perseguitamento dell'obiettivo di incremento del senso etico e del principio di responsabilità personale nei confronti della *res publica*.

È infatti di tutta evidenza come i lavoratori, direttamente impegnati nello svolgimento di attività all'interno delle organizzazioni pubbliche erogatrici di servizi, siano spesso i primi ad impattare nei malfunzionamenti delle strutture di appartenenza o negli appesantimenti funzionali dei processi di erogazione dei servizi e, pertanto, vengano a trovarsi in una condizione *privilegiata* per suggerire interventi correttivi riguardo a numerose situazioni pericolose relative agli ambiti economici, tecnici, organizzativi, ambientali e di sicurezza.

Questa rilevante funzione sociale porta il whistleblowing ad identificarsi, di fatto, nell'istituto giuridico volto alla tutela del lavoratore che segnala irregolarità o reati che, per via della loro denuncia, potrebbero dar luogo ad atti di ritorsione.

In relazione a quanto precede, l'AC ha informato i dipendenti dell'Ente della possibilità di operare segnalazioni unicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Il segnalante, inoltre, può effettuare la segnalazione attraverso qualsiasi modalità.

L'AC ha ritenuto di non dover predeterminare una lista tassativa di fattispecie che possono costituire l'oggetto del whistleblowing nel presupposto che funzione primaria della segnalazione sia quella di portare all'attenzione dei soggetti preposti la più ampia gamma di possibili rischi di illecito o di negligenze comportamentali di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività professionale.

È onere del Responsabile prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove le stesse si presentino adeguatamente circostanziate e particolareggiate tanto da far emergere fatti e situazioni univocamente riconducibili a contesti temporali, logistici ed organizzativi determinati.

Nel 2018 entrerà in vigore la legge 30 novembre 2017, n. 179 che ha previsto alcune modifiche all'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, stabilendo ulteriori tutele al già previsto obbligo di non svelare l'identità del segnalante senza il suo consenso.

In particolare, le nuove disposizioni si prefissano lo scopo di garantire una tutela adeguata ai lavoratori stabilendo:

- che il dipendente che segnala al RPC o all'ANAC o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
- che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione;
- che in caso di atti discriminatori, l'ANAC applichi all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'ANAC applica la sanzione amministrativa da

- 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- che per nessun motivo potrà essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Fermo restando che l'AC darà attuazione alle disposizioni entrate in vigore, non appena l'ANAC, come anticipato nel PNA 2016, si sarà dotata della piattaforma *Open Source* basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse, in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità dei segnalanti, l'AC aderirà a tale sistema consentendo così un risparmio di risorse umane e finanziarie.

4.6. Formazione

La formazione costituisce uno degli strumenti centrali nella prevenzione della corruzione in quanto assume una funzione prioritaria per la più ampia diffusione delle conoscenze e per riaffermare i valori fondanti della cultura organizzativa dell'AC.

Gli intenti perseguiti dall'amministrazione, tramite l'attivazione degli interventi formativi, sono:

- diffondere la conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure);
- creare le competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- precludere l'insorgenza di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- diffondere **valori etici**, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Considerando che le iniziative di formazione dovranno riguardare tutto il personale dell'Ente, si intende procedere nel triennio 2018-2020 secondo due diversi livelli di formazione.

4.6.1. Formazione generale

Il primo livello, che definiremo d'ora in avanti *generale*, prevede una formazione destinata a tutto il personale.

Oltre alla creazione di una base di conoscenze omogenea, l'azione formativa si concentrerà sulla costruzione di modalità di conduzione dei processi, orientati a ridurre il rischio di corruzione.

Inoltre, nello stesso contesto saranno condivisi con il personale le esperienze ed alcune analisi di casi dai quali sia possibile evincere i riferimenti valoriali alla base di un **corretto comportamento professionale**. In tal senso giova evidenziare che la struttura "snella" dell'Ente consente un confronto quotidiano in materia di integrità e prevenzione dei fenomeni corruttivi, stimolato dal RPCT.

Fermo restando la scarsità delle risorse umane e che, pertanto, la conoscenza può diffondersi in modo informale, nel corso del triennio 2018-2020 il RPCT provvederà, almeno con cadenza annuale, a riunire il personale per un approfondimento sulle tematiche relative alla prevenzione della corruzione attraverso l'analisi di casi riferiti alla normativa sull'etica e la legalità ed all'esame dei singoli processi dell'Ente.

Il RPCT potrà utilizzare il materiale formativo riservato dall'ACI ai Responsabili delle Strutture provinciali, secondo un virtuoso sistema "a cascata", che favorisca la sensibilizzazione alla prevenzione della corruzione anche attraverso l'acquisizione di conoscenze tecnico/giuridiche per il miglior presidio della posizione lavorativa.

Inoltre, così come già sperimentato nel corso del 2017, il RPCT consentirà ai dipendenti di partecipare ai corsi formativi – ormai svolti attraverso webinar – organizzati dall'ACI e di ricevere il materiale formativo messo a disposizione del Direttore dell'Ente federante.

4.6.2 Formazione specifica

Per quanto riguarda gli interventi specifici, la formazione sarà finalizzata a rafforzare il presidio del ruolo da parte dei singoli dipendenti dell'Ente.

Inoltre, anche per la formazione dedicata a specifiche materie il Direttore o l'RPCT potrà utilizzare il materiale riguardante le iniziative formative organizzate centralmente dall'ACI divulgandolo ai dipendenti dell'AC.

Verranno attivate sessioni formative sul PTPC nei confronti del personale assunto a qualunque titolo entro novanta giorni dall'immissione nei ruoli dell'Ente.

4.7. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni

Tra l'introduzione di misure di carattere soggettivo di prevenzione della corruzione assumono particolare rilievo le previsioni volte a creare una tutela anticipata al momento dell'individuazione degli organi deputati ad assumere decisioni.

Si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, comma 46 della L. 190/2012, che ha introdotto l'art. 35 bis nel d.lgs. 165/2001, in cui si pongono condizioni ostative alla partecipazione a Commissioni di concorso o di gara per tutti coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale.

Appare di tutta evidenza il rilievo annesso a tale disciplina, in quanto il mancato rispetto delle predette previsioni comporta la nullità dell'incarico e l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

A norma della richiamata disposizione di legge coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione dall'esterno o per selezioni interne;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I predetti vincoli ostativi operano in presenza di una sentenza di condanna anche non passata in giudicato e anche da patteggiamento e viene meno in caso di sentenza di assoluzione anche non passata in giudicato.

L'AC è tenuto ad acquisire dai soggetti individuati quali Componenti o Segretari di Commissione, prima del perfezionamento dell'iter per il conferimento dell'incarico, specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 di assenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale.

L'AC provvede, inoltre, ad acquisire analoga dichiarazione dai soggetti chiamati a far parte di Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prima dell'adozione del provvedimento di nomina.

4.8. Patti di integrità

Lo strumento dei Patti di integrità prevede l'inserimento, da parte delle stazioni appaltanti, di una serie di condizioni ulteriori rispetto a quelle normativamente previste finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare l'adozione di comportamenti eticamente corretti da parte di tutti i concorrenti.

L'introduzione dei Patti di integrità ha trovato ampia applicazione in diverse realtà pubbliche, nonché dichiarazione formale di legittimità da parte dell'ex AVCP.

Quest'ultima, in particolare con determinazione n. 4 del 2012 ha affermato la legittimità dell'inserimento di clausole nei protocolli di integrità al momento della presentazione dell'offerta che, di fatto, comportano per l'impresa l'**accettazione di regole** che rafforzano comportamenti già doverosi nonché, in caso di violazione, di sanzioni di carattere patrimoniale oltre che l'estromissione dalla gara.

L'Automobile Club, quale amministrazione particolarmente attenta alla lotta del fenomeno corruttivo, intende adottare tutti gli strumenti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, ha predisposto un protocollo di integrità allegato al presente piano che, in caso di ricorso a procedure di affidamento ordinarie, sarà inserito negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito con la clausola che il mancato rispetto

delle condizioni ivi indicate darà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto (allegato 3).

4.9. Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Con l'introduzione della disciplina dettata dall'art. 1 c. 42 e 43 della legge 190/2012 il legislatore ha affrontato la gestione del rischio di situazioni di corruzione connesse allo svolgimento di attività da parte di un dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nella sostanza l'intervento normativo si risolve nella limitazione della libertà negoziale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, indipendentemente dalla causa della cessazione.

Al fine di dare attuazione alle previsioni dettate dalla richiamata disposizione normativa:

- l'Ente curerà l'inserimento nel contratto di assunzione del personale in qualsiasi livello di inquadramento, di una clausola che impegni il dipendente a non prestare attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente a seguito di provvedimenti adottati o contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.
- L'Ente disporrà la sottoscrizione da parte dei dipendenti, all'atto della cessazione del rapporto di pubblico impiego, di una dichiarazione attestante il rispetto del divieto di prestare attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente a seguito di provvedimenti adottati o contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.
- La Direzione, inoltre, si attiverà per l'avvio del giudizio di risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei doveri di cui all'art. 53 c. 16 ter del d. lgs 165/2001.
- L'Automobile Club, in qualità di stazione appaltante, assicura con effetto immediato dall'adozione del presente Piano, l'inclusione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Automobile Club nei confronti del soggetto partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora emerga la predetta situazione deve essere disposta dal RUP l'esclusione dalla procedura di affidamento nei confronti degli interessati.

5. LA DISCIPLINA COMPORTAMENTALE

5.1. Codice di comportamento

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e tenuto conto del D.P.R. 62/2013 – recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – l'Automobile Club ha adottato il proprio codice di comportamento¹⁴.

Nel Piano Nazionale Anticorruzione, il Codice di comportamento viene annoverato tra le misure generali che l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di regolamentare con linee guida, anche al fine di assicurare un maggior coordinamento con la materia della prevenzione della corruzione.

Il Codice si pone come obiettivo quello della definizione di norme che, in linea con le previsioni normative, dettino regole comportamentali ai dipendenti tenendo conto delle esigenze organizzative e funzionali specifiche dell'Ente nonché del contesto di riferimento dello stesso.

In ottica di coerenza complessiva delle iniziative anche di carattere regolamentare volte alla prevenzione, il Codice ha sottolineato l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC dell'Ente e di prestare ogni collaborazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza.

Tale previsione non solo si configura quale necessaria applicazione delle disposizioni normative ma contribuisce all'attuazione di un sistema di prevenzione che vede trasversalmente impegnati tutti gli attori dell'organizzazione in relazione al ruolo rivestito ed alle connesse responsabilità

Altro ambito oggetto di specifico intervento da parte del Codice è quello relativo alla disciplina dei comportamenti volti ad evitare conflitti tra interessi privati del dipendente e quelli dell'Automobile Club, con l'obbligo di non sfruttare per fini privati la posizione professionale o informazioni non pubbliche di cui sia venuto a conoscenza per motivi di ufficio.

Di particolare rilievo sono infine le previsioni dettate dall'articolo 2 del Codice di comportamento, sia con riferimento a quanto previsto dal c. 1:

"Il Codice di Ente si applica ai dipendenti dell'AC ivi inclusi i dirigenti, con qualsiasi tipologia di contratto, a coloro che svolgono stage o tirocini presso l'Amministrazione, nonché ai dipendenti di altre amministrazioni che prestano temporaneamente servizio presso l'Ente in posizione di comando o distacco ovvero ai dipendenti dell'Ente in analoga posizione presso altra pubblica amministrazione".

sia avuto riguardo alla disciplina di cui al successivo c. 3:

"l'AC, ove non diversamente indicato, estende gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Ente a tutti i collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ivi inclusi i componenti dell'OIV e di altri Organismi interni che

¹⁴ Per quel che concerne i codici di comportamento, il PNA 2016 richiama quanto già previsto nell'Aggiornamento 2015 al PNA circa i loro contenuti e la loro valenza. In particolare ribadisce che gli enti sono tenuti all'adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguitate dalle singole amministrazioni: non quindi una generica ripetizione dei contenuti del codice di cui al d.p.r. 62/2013, ma una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione.

svolgano compiti di particolare rilievo ai fini del presente Codice, nonché nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”.

In senso conforme alle citate disposizioni, negli atti di conferimento di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, il soggetto che per l'Amministrazione sottoscrive i predetti atti o contratti provvede ad inserire apposite clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Ente.

Lo stesso soggetto dovrà **trasmettere tramite e-mail copia del Codice**, unitamente a copia dello stesso DPR n. 62/2013, **ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione con l'Ente**, nonché alle imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione che assumeranno la responsabilità di garantirne la conoscenza ed il rispetto, per quanto compatibile con le specificità del rapporto di lavoro, da parte dei rispettivi collaboratori.

Nel superiore principio di carattere generale della certezza della pena e della necessità che la stessa sia preventivamente conosciuta l'ACI, nel corso del 2015, ha integrato il Codice richiamando le sanzioni dettate dai codici di disciplina della contrattazione di comparto relativa alle diverse tipologie di rapporti di lavoro¹⁵.

5.2. Codice etico

L'ACI e l'intera Federazione ACI hanno sempre posto particolare attenzione ai valori etici quali imprescindibili elementi fondanti dell'Organizzazione ed univoco riferimento della propria azione e delle linee di pianificazione e sviluppo delle politiche e delle strategie.

In tal senso, già nel 2004 l'ACI aveva adottato la Carta dei Valori, in cui sono enunciati i valori di riferimento dell'intera organizzazione cui si ispira quotidianamente l'azione di tutte le componenti di ACI e dal 2006 ha avviato un percorso virtuoso di rendicontazione delle attività a forte impatto sociale attraverso la redazione del Bilancio sociale.

In ottica di ulteriore sviluppo dell'impegno verso la costante affermazione dell'eticità dei comportamenti dell'intera Federazione, nel corso del 2015, su proposta del Collegio dei Probiviri ACI è stato approvato il Codice Etico della Federazione, individuando il Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico dell'ACI.

L'approvazione del Codice Etico quale documento distinto ed autonomo rispetto al Codice di Comportamento rende evidente l'intenzione della Federazione ACI di tradurre in termini vincolanti il rispetto di alcuni principi a valenza etica che, ove non fossero formalizzati in un corpo regolamentare, non configurerebbero obblighi e sarebbero pertanto privi di un sistema sanzionatorio nelle ipotesi di violazione.

L'aver riconosciuto formalmente vincolante il rispetto da parte dei dipendenti e di tutti gli organi di ACI e degli Enti federati di principi quali la correttezza, la lealtà e l'onestà costituisce una pietra miliare nella prevenzione e nella diffusione della cultura della legalità

nell'intera Federazione e nei confronti degli interlocutori esterni che saranno tenuti al rispetto dei medesimi principi.

6. COMUNICAZIONE DEL PTCP

L'approccio sistematico alla lotta alla corruzione trova nell'AC conferma anche nella particolare attenzione posta alla diffusione del PTPC.

Al riguardo, L'Automobile Club darà attuazione alle nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012), che prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. In attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, ai sensi del PNA 2016, il PTPC sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "**Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione**".

Oltre alle forme di pubblicazione normativamente previste l'Ente assicura la conoscenza del Piano e degli aggiornamenti annuali dandone conforme e tempestiva comunicazione a ciascun dipendente dell'Ente e alle società controllate.

In tale modo si intende promuovere in maniera complessiva l'etica dell'Ente vincolando in prima battuta i dipendenti ma anche tutti gli attori che interagiscono a diverso titolo con l'AC divenendo uno strumento di prevenzione nelle relazioni tra l'amministrazione e i suoi stakeholder.

L'AC annette particolare importanza al rispetto degli obblighi di pubblicazione, nella convinzione che la trasparenza costituisca una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica dell'Ente.

7. MONITORAGGIO DEL PTPC E SANZIONI

La riduzione del rischio della corruzione postula la massima attenzione nel monitoraggio sull'implementazione delle misure che l'amministrazione adotta, al fine di verificare in sede di feedback l'efficacia delle stesse in termini di lotta al fenomeno corruttivo.

L'analisi del sistema di controllo interno in relazione al rischio consente infatti di identificare il *rischio residuale*, quel rischio che non è mitigato adeguatamente in quanto la struttura dei controlli non è definita in modo tale da intercettarlo o non lo gestisce in con efficacia.

Obiettivo del monitoraggio attuato in sede di Piano è pertanto verificare se:

- le misure adottate persegano i risultati attesi;
- le procedure adottate siano efficienti;
- le informazioni disponibili siano sufficienti per il risk assessment;
- la conoscenza accumulata abbia supportato la presa di decisioni;
- il processo di apprendimento possa essere reiterato nei cicli successivi di risk management.

Per tali ragioni, anche grazie alla esiguità della struttura organizzativa, l'Ente svolge, anche a livello informale, una costante ricerca di processi rischiosi non adeguatamente presidiati da misure di prevenzione del rischio.

Si ricorda, inoltre, che il mancato rispetto delle previsioni contenute nel presente PTPC, inoltre, costituisce illecito disciplinare in applicazione delle previsioni dettate dall'art. 1 c. 14, legge 190/2012 come recepite dall'art. 18 del Codice di comportamento per il personale dell'AC.

8. RACCORDO CON IL SISTEMA DI PERFORMANCE

La pianificazione delle attività dell'Ente si articola e sviluppa attraverso un uso coordinato degli strumenti di programmazione normativamente previsti al fine di rendere concreto un approccio sistematico, che assicuri coerenza complessiva all'azione dell'Ente garantendo il miglior conseguimento degli obiettivi strategici.

In tal senso le iniziative introdotte dal presente Piano con particolare riguardo alle misure di prevenzione del rischio costituiscono uno degli elementi di un concetto di **ciclo integrato** delle performance di Ente che interessa gli ambiti relativi a performance, trasparenza, integrità e anticorruzione.

Nel dettaglio l'ACI ha avviato, per tutta la Federazione degli Automobile Club provinciali, una interazione tra le misure previste nel Piano e gli obiettivi definiti in sede di Piano della Performance sia con riferimento alla performance organizzativa che alla performance individuale.

Gli obiettivi in materia di anticorruzione che assumono rilievo in sede di piano delle performance possono essere raggruppati in diversi ambiti:

- adozione della disciplina delle aree a rischio di corruzione individuate nel PTPC attraverso l'adozione di appositi regolamenti volti a predeterminare regole di azione improntate alla trasparenza ed imparzialità dell'operato pubblicistico;
- elaborazione di proposte per l'aggiornamento del PTPC;
- assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza;
- formazione su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

L'Automobile Club, adeguandosi a tali principi, inserirà tra gli obiettivi gestionali interni di *performance* lo svolgimento di attività previste nel PTPC quali misure finalizzate a ridurre il rischio.

9. AGGIORNAMENTO DEL PTCP

Il PTPC ha valenza triennale ed è oggetto di aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno nel rispetto delle previsioni dettate dall'articolo 1 c. 8 della l. 190/2012.

In sede di aggiornamento annuale l'Ente tiene prioritariamente conto dei seguenti elementi:

- eventuali modifiche / integrazioni della disciplina normativa o delle previsioni del PNA in materia di prevenzione della corruzione;
- sopravvenienza di nuove aree / fattori a rischio di corruzione non mappati e quindi non gestiti dal PTPC in essere;
- esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione individuate.

È inoltre cura del RPCT proporre modifiche/aggiornamenti al PTPC qualora dovesse rilevare che nuove circostanze interne o esterne all'ente potrebbero incidere significativamente sull'efficacia del piano riducendo gli effetti di prevenzione / riduzione del rischio.

L'aggiornamento inoltre si fonda sugli esiti del processo di monitoraggio; le verifica periodica sulle misure di prevenzione costituisce infatti il primo parametro per assicurare in sede di aggiornamento del piano l'adeguamento delle previsioni alle dinamiche dei flussi operativi in modo da tenere sempre alta la guardia nei confronti dei possibili fenomeni corruttivi.

10. PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA'

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

Essa va intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; costituisce altresì un elemento fondamentale di valutazione della performance e del raggiungimento degli obiettivi fissati. Pertanto, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) ed i suoi obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Ente, definita nel Piano della Performance.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

Tra queste assume primario rilievo la collocazione del PTTI nell'ambito del PTPC, in tal modo sottolineando come la trasparenza giochi un ruolo fondamentale nella lotta all'illegalità: più ampia è infatti la sfera delle informazioni e delle procedure rese pubbliche, più si rende trasparente l'agire della P.A., più si riduce la possibilità di prestare il fianco a comportamenti scorretti, se non addirittura illeciti.

Altra disposizione rilevante è costituita dalla previsione dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 come riformulato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, che ha disciplinato un nuovo **accesso civico generalizzato**, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

L'AC, in esito ad una fase formativa coordinata dall'ACI, ha dato attuazione alle nuove disposizioni, approvando un Regolamento sull'accesso documentale, sull'accesso civico e

sull'accesso generalizzato e pubblicando sul sito istituzionale i documenti e i moduli utili per ottemperare al dettato normativo.

Infine, in attuazione dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, una apposita sezione del presente PTPC sarà dedicata all'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, in tal modo stabilendo, anche a livello organizzativo, la confluenza dei contenuti del PTI all'interno del PTPC.

10.1. Le principali novità

Il PTI rappresenta strumento di **promozione, sinergia e collaborazione trasversale** tra le Strutture organizzative centrali ACI e gli Automobile Club provinciali. Ciascuno fornisce gli specifici contributi di competenza e le informazioni relative alle azioni poste in essere in materia di trasparenza necessarie a comporre un quadro sistematico, unitario e coerentemente rappresentativo dell'intera Federazione.

Ciò in coerenza con le indicazioni contenute nella delibera CiVIT n. 11/2013 (specificamente denominata "In tema dell'applicazione all'Automobile Club Italia e agli Automobile Club Provinciali") finalizzata all'applicazione dei principi di economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione, nella quale è stato deliberato che "... *sulla base delle particolari struttura e natura dell'ACI e degli AA.CC. territoriali e alla luce anche della ratio che ispira il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 nel suo complesso, appare opportuno che le iniziative e gli adempimenti ivi previsti siano curati dall'ACI, nel senso che alla unicità dell'Organismo indipendente di valutazione, sia per l'ACI che per gli AA.CC. territoriali, si accompagni la redazione, da parte dell'amministrazione a livello centrale, di un unico piano della performance, con conseguente unicità della relativa relazione, di un unico programma triennale per la trasparenza e l'integrità*".

Il Programma descrive:

- le risorse a disposizione per la realizzazione del Programma stesso, intese come elementi di input e come fattori organizzativi coordinati e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, integrità e legalità;
- i collegamenti con il Piano delle performance ACI e le relative iniziative per la trasparenza dello stesso;
- i processi di promozione della trasparenza, integrità e legalità, attuati attraverso specifiche iniziative che accompagnano l'intero ciclo di vita del Programma con la finalità di diffondere la cultura della legalità.

Successivamente, la delibera ANAC n. 50/2013 ha fornito puntuali indicazioni su come procedere per "ristrutturare" la Sezione Amministrazione Trasparente sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni rispetto alle quali l'ACI e gli Automobile Club si sono immediatamente uniformati, delineando altresì, in merito alla predisposizione del Programma, un sistema procedurale e di responsabilità¹⁶.

In esito ad una attività di sperimentazione, a decorrere dal mese di ottobre 2017, l'Automobile Club ha avviato un sistema automatizzato di aggiornamento dell'area

¹⁶ Nel dicembre 2016 il Servizio Trasparenza e Anticorruzione dell'ACI ha disposto la verifica della conformità alle disposizioni normative dettate in materia di trasparenza delle aree "Amministrazione Trasparente" presenti sui siti web degli Automobile Club provinciali.

“Amministrazione Trasparente”, che prevede l’invio delle richieste di modifica da parte del RPCT dell’Ente alla competente area dell’ACI che, in esito ad una verifica sul contenuto, autorizza la pubblicazione.

In tal modo si è reso rendere indipendente dall’Ente la pubblicazione ed assicurare la conformità delle pubblicazioni alle disposizioni normative, aggiungendo un ulteriore controllo da parte di un Ente terzo a beneficio della integrità e della non modificabilità dei dati ex post.

Al Programma è allegato un documento nel quale è riportato l’elenco degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’AC con i tempi di pubblicazione (allegato 4).

Il PTTI tiene conto delle linee-guida emanate dall’ANAC recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Il legislatore – e in particolar modo nel d.lgs. 97/2016 – ha inoltre posto particolare attenzione nei confronti della multiforme realtà delle società collegate agli Enti pubblici precisando ed ampliando gli obblighi tanto in materia di trasparenza quanto di prevenzione della corruzione.

10.2. Monitoraggio del Programma

Per quanto riguarda il monitoraggio sull’attuazione del Programma la delibera ANAC n. 50/2013 ha previsto che “*....verrà svolto oltre che dall’OIV, dal Responsabile della Trasparenza dell’ACI e, per quanto riguarda esclusivamente eventuali programmi locali, (in linea con quanto previsto dalla delibera CiVIT 105/2010 § 4.1.3), dal Responsabile della Trasparenza di ciascun Automobile Club*”.

Relativamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni richieste dalla norma sulla trasparenza, “*Il Responsabile della Trasparenza dell’ACI e quello di ciascun AC sono responsabili del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente nei rispettivi siti istituzionali, dell’ACI e di ciascun Automobile Club*”.

10.3. I collegamenti con il Piano della Performance

Il collegamento tra Piano delle Performance e della Trasparenza è di carattere sia operativo che metodologico.

Tutte le iniziative poste in essere, tanto da ACI quanto dagli Automobile Club Provinciali, rappresentano i collegamenti di carattere operativo.

Sotto il profilo metodologico, invece, **il collegamento tra i due Piani** si concretizza nella comune matrice qualitativa alla quale tutte le attività dell’Ente fanno riferimento in modo implicito od esplicito nella propria realizzazione.

Tale matrice qualitativa si rinviene nelle dimensioni della qualità (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) che sono state individuate dall’Ente come elementi di

base ai quali conformarsi sia nell'erogazione dei servizi all'esterno che nelle azioni a beneficio dei clienti interni e che fa riferimento al più generale concetto di qualità sviluppato dalla Funzione Pubblica per la P.A.

Il coordinamento e l'integrazione tra gli ambiti relativi alla Performance e quelli relativi alla Trasparenza si caratterizza in sede di assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa dall'ACI all'Automobile Club provinciale e, a cascata, ai singoli dipendenti.

10.4. Coinvolgimento degli stakeholder

Un'efficace attuazione della trasparenza postula sempre il coinvolgimento dei portatori di interesse. Ciò si realizza attraverso l'individuazione degli stakeholder afferenti le diverse attività svolta dall'Ente.

Gli stakeholder sono coinvolti ed invitati a fornire il proprio contributo sia rispetto all'adozione del Programma della Trasparenza sia del Piano della Performance.

Tale coinvolgimento viene effettuato prioritariamente nel corso delle Giornate della Trasparenza durante la quale vengono rendicontati i risultati raggiunti e raccolte eventuali indicazioni di carattere programmatico che saranno elaborate ed eventualmente recepite nel PTTI (e quindi nel PTPC) dell'anno successivo.

Gli stakeholder inoltre intervengono attraverso canali telematici, incontri di tipo istituzionale specificamente destinati al confronto con l'Ente, nonché in occasione di incontri squisitamente "tecnici" mirati all'approfondimento di specifiche tematiche.

Di seguito si descrivono i principali mezzi di ascolto attivati dall'Automobile Club:
Procedura reclami e ringraziamenti
Facebook

10.5. Giornata della trasparenza

Il 30 novembre 2017 si è tenuta la 9^a Giornata della Trasparenza della Federazione ACI, che, con il titolo "*Dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere*", è stata dedicata al tema dell'accesso civico generalizzato.

Le nuove norme in materia di trasparenza amministrativa sono state oggetto degli interventi dei rappresentanti istituzionali dell'Ente, esperti nel campo del diritto e della comunicazione e di Direttori di Automobile Club.

Il confronto tra la Federazione ACI e profondi conoscitori della materia ha descritto con chiarezza il percorso che ha portato all'introduzione di questo importante istituto a disposizione dei cittadini.

Dal dibattito civico, che ha portato all'introduzione dell'accesso civico generalizzato, al cambiamento organizzativo e culturale cui le Amministrazioni devono orientarsi, alle iniziative intraprese da ACI e dagli AC per dare concreta attuazione alle nuove norme, con un focus sulla comunicazione, quale strumento per avvicinare la Pubblica Amministrazione agli stakeholder.

Fulcro di tutti gli interventi è, dunque, il cittadino che, mediante l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, può partecipare in modo sempre più consapevole al dibattito pubblico.

La Giornata si è svolta per la prima volta in modalità digitale ed interattiva. Tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di collegarsi al sito istituzionale aci.it, visualizzare on line gli interventi, commentarli e condividerli. Una scelta che rende ancora più diretto il momento istituzionale in cui la Federazione ACI incontra, dialoga ed ascolta i propri portatori di interesse ed i cittadini tutti.

10.6. Processo di attuazione del programma

Il processo di gestione dei dati sulla trasparenza attualmente vigente ha individuato tutti i dipendenti dell'Ente ai quali compete la trasmissione delle informazioni al Direttore che, in qualità di RPCT, provvede all'inserimento e aggiornamento delle informazioni.

In tal modo il Responsabile effettua l'attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza ed assicura alle strutture responsabili tutti i supporti metodologici (tabelle, chiarimenti, ecc.) utili a gestire il flusso informativo

L'aggiornamento della Sezione Trasparenza nel sito web è assicurato in coerenza con quanto previsto dalle Delibere CiVIT, dal sistema di verifica denominato "Bussola della Trasparenza" e dalle linee guida ANAC emanate a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016. Tale procedura fornisce alla P.A. e ai cittadini uno strumento innovativo per l'analisi e il monitoraggio dei siti Internet determinando un impulso continuo al miglioramento della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14, c. 4 lett. a), f), g) del d.lgs. n. 150/2009 l'OIV:

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, della metodologia e degli strumenti predisposti dalla CiVIT,
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una Relazione annuale sullo stato dello stesso,
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

A tal fine l'OIV svolge, con l'ausilio della Struttura Tecnica Permanente (Ufficio per l'OIV), un'attività di audit sul processo di elaborazione ed attuazione del Programma nonché sulle misure di trasparenza adottate dall'Amministrazione.

I risultati dei controlli confluiscono poi nella "Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni", che l'OIV deve redigere e che deve contenere anche l'attestazione prevista dall'articolo 14, c. 4 lett. g) del d.lgs. n. 150/2009.

Gli esiti delle verifiche sono trasmessi anche agli organi politico-amministrativi dell'amministrazione, per le opportune valutazioni al fine dell'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e per l'elaborazione dei contenuti del Programma triennale.

L'audit svolto dall'OIV è funzionale anche all'individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alla responsabilità prevista dall'articolo 11, c. 9 del d. lgs. n. 150/2009. Inoltre, l'articolo 44 del d. lgs. n. 33/2013 attribuisce all'Organismo il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Trasparenza e quelli indicati nel Piano delle Performance nonché il ruolo da svolgere in tema di misurazione e valutazione delle performance anche relativamente al rispetto dei termini, da parte dei Dirigenti, degli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa di settore.

10.7. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Una delle novità più salienti nella gestione delle politiche della trasparenza è costituita dall'introduzione dell'istituto dell'accesso civico, che consente ai cittadini di chiedere la pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati oggetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal d.lgs. n. 33/2013.

Per ottemperare al disposto normativo, l'AC ha nominato il Referente per l'Accesso Civico (RAC) ed ha pubblicato in una specifica sezione del sito Internet i recapiti attraverso i quali gli utenti possono rivolgersi allo stesso Responsabile della Trasparenza (in caso di esercizio del potere sostitutivo) per ottenere informazioni e dati eventualmente non presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nel caso di ricezione di un'istanza, riscontrata l'effettiva carenza denunciata, viene individuato il soggetto responsabile del dato che dovrà provvedere a renderlo disponibile alla pubblicazione, nel termine di trenta giorni dall'istanza.

È cura del RPCT/RAC trasmettere il dato richiesto allo stesso istante, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Anche nel caso in cui il dato sia già presente in "Amministrazione Trasparente", il responsabile dà risposta al richiedente nei termini indicati, evidenziando il collegamento ipertestuale per accedervi.

Come ricordato, l'Ente ha dato attuazione agli istituti introdotti dal d.lgs. 97/2016 con un proprio Regolamento.

10.8. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati

In attuazione dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, l'elenco allegato riportante gli obblighi di comunicazione, conforme al modello pubblicato dall'ANAC nelle proprie linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, evidenzia anche il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, ferma restando la Responsabilità della pubblicazione, che resta in capo al RPCT.

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Legge 6 novembre 2012 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

DPR 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DL 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – PCM – n. 1/2013, “Legge n. 190/2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – PCM – n. 2/2013, D.Lgs n. 33/2013 – attuazione della trasparenza;

Delibera CiVIT n. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del d. lgs n.150/2009);

Delibera CiVIT n. 120/2010, “Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del “responsabile della trasparenza”;

Delibera CiVIT n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

Delibera CiVIT n. 50/2013, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016”;

Delibera CiVIT n. 71/2013, “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;

Delibera ANAC n. 77/2013, “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.

Delibera ANAC n. 8/2015, “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Delibera ANAC n. 12/2015, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 – Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato